

N. 00916/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2014, proposto da:

Renzo Brognara e Paolo Brognara, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Zanotto, Franco Dalla Mura, Elisa Colombarolli, Giovanni Battista Maggiolo, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Maggiolo in Venezia, S. Marco, 3481;

contro

Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Per Le Province Vr-Ro-Vi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Robero Stevanella, Pierluigi Stevanella, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo stesso

Avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

Consorzio Tenuta Musella, parte non costituita in giudizio.

per l'accesso ad eventuali procedimenti amministrativi, sia conclusi che in corso, "volti alla modifica e/o revisione al contenuto, all'estensione ed alle prescrizioni dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta musella, in considerazione dell'unitarietà del complesso vincolato, oltre che sui singoli beni immobili, di proprietà dei miei assistiti, e di proprietà dei sig.ri stevanella", nonchè "dell'eventuale futuro inizio di detti procedimenti, qualora non siano attualmente in corso" con contestuale richiesta "di poter partecipare ai predetti procedimenti amministrativi, nonchè di poter avere accesso ed estrarre copia degli atti del procedimento e della relativa documentazione", nonchè per l'annullamento del diniego di accesso, così come formatosi per il decorso del termine di 30 giorni dall'istanza presentata in data 3/1/2014, così come esplicitato con il provvedimento 11/2/2014 prot. n. 3626, a firma del soprintendente della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di verona, vicenza e rovigò.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici Per Le Province Vr-Ro-Vi e di Roberto Stevanella e di Pierluigi Stevanella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I Sig. ri Brogara Renzo e Paolo, attuali ricorrenti sono proprietari di un immobile sito all'interno di un complesso unitario denominato "Tenuta Musella" nel Comune di S. Martino Buon Albergo (VR).

L'intera tenuta Musella è ritenuta di notevole interesse pubblico, sussistendo sul sito sia un vincolo paesaggistico sia, ancora, un vincolo monumentale e un vincolo faunistico – venatorio.

A seguito di un esposto dei ricorrenti, diretto a rilevare un preteso mutamento di destinazione d'uso della serra di proprietà dei Sig. ri Stevanella Roberto e Stevanella Pierluigi, seguiva il provvedimento di archiviazione del 14/02/2013, provvedimento quest'ultimo impugnato presso questo Tribunale con ricorso RG 618/2013.

A seguito dell'avvenuto esperimento di un primo diritto di accesso, in data 03/01/2014, gli attuali ricorrenti inoltravano alla Soprintendenza una richiesta di essere autorizzati alla visione e all'estrazione di copia degli atti, *"volti alla modifica e/o revisione al contenuto, all'estensione ed alle prescrizioni dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta Musella in considerazione dell'unitarietà del complesso vincolato, oltre che sui singoli beni immobili di proprietà e di proprietà dei Sig. Stevanella..."*

In data 11/02/2014 la Soprintendenza comunicava che la domanda di accesso era stata respinta *"per carenza di legittimazione"*, affermando che il sig. Renzo Brognara è proprietario di un immobile *"sito a più di 800 metri in linea d'aria da quello di proprietà dei Sig.ri Stevanella..."*.

Detto provvedimento veniva impugnato con il presente ricorso sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione degli art. 22, 23, 24 e 25 della L. n. 241/90 in quanto l'immobile di proprietà dei ricorrenti si trova in un unico comprensorio diretto a costituire la "Tenuta Musella";
2. contraddittorietà del diniego con il precedente accesso agli atti dei Sig.ri Brognara.

Nel corso del giudizio si costituiva la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si costituivano, altresì, i Sig.ri Stevanella Roberto e Stevanella Pierluigi, in qualità di soggetti controinteressati, evidenziando in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 18 Giugno 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va rilevato come sia possibile respingere, in quanto infondata, l'eccezione dei soggetti controinteressati nella parte in cui hanno rilevato la mancanza di legittimazione attiva e di interesse al ricorso degli attuali ricorrenti.

1.1 L'eccezione è infondata, risultando applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale diretto a differenziare l'interesse all'accesso rispetto all'interesse all'impugnativa, ritenendo ammissibile il proponimento di un'istanza di accesso *“anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione del ricorso giurisdizionale,*

dovendosi ribadire l'autonomia dell'interesse a chiedere l'ostensione di determinati documenti rispetto a quello che conduce, eventualmente, l'interessato, ad agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 06-02-2014, n. 317)''.

1.2 L'esercizio del diritto di accesso non è condizionato all'ammissibilità di un'eventuale azione tesa alla tutela di una determinata posizione giuridica, in quanto la legittimazione al diritto di accesso va riconosciuta in presenza di atti idonei a spiegare, in modo diretto e indiretto, effetti sul ricorrente e, ciò, proprio in ragione dell'autonomia del diritto di accesso rispetto alla situazione soggettiva legittimante un eventuale impugnazione dell'atto.

1.3 Nel caso di specie sussiste la legittimazione del ricorrente che agisce per acquisire elementi utili al prosieguo del contenzioso di cui all'RG 618/2013, avente ad oggetto presunti abusi edilizi, nell'esperimento di un accesso defensionale, strumentale rispetto al ricorso sopra citato, accesso che per un costante orientamento giurisprudenziale viene ritenuto prioritario rispetto alla riservatezza dei soggetti terzi (Tar Emilia Romagna n. 7498/2010).

1.4 Rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare è possibile esaminare nel merito il ricorso, ritenendolo fondato con riferimento al primo motivo.

2. E' necessario precisare che il contenuto dell'istanza di accesso evidenzia come quest'ultima sia diretta ad ottenere l'accesso ad eventuali procedimenti volti alla modifica e/o alla revisione al contenuto dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta Musella in considerazione

dell'unitarietà del complesso vincolato, circostanze queste ultime espressamente menzionate nell'istanza sopraccitata.

Detta richiesta veniva motivata, infatti, sulla base di una duplicità di esigenze, in quanto riconducibili all'esistenza del ricorso giurisdizionale, pendente e finalizzato a contestare l'esistenza di presunti abusi edilizi e, nel contempo, proprio in ragione di acquisire elementi utili diretti a evidenziare il tenore *“degli interventi posti in essere dai Sig. ri Stevanella all'interno della tenuta medesima”*.

2.1 Costituisce ulteriore dato accertato che l'immobile di proprietà degli attuali controinteressati si trova all'interno di un unico comprensorio, circostanza quest'ultima che consente di ritenere, di per sé, erronea l'argomentazione della Soprintendenza nella parte in cui ha ritenuto di respingere l'istanza di cui si tratta in ragione della distanza in linea d'aria (pari a circa 800 metri) tra la costruzione dei ricorrenti e degli attuali controinteressati.

2.2 Si consideri, inoltre, che l'accesso defensionale, in quanto propedeutico alla migliore tutela delle proprie ragioni in giudizio, riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso che per espressa previsione normativa (art. 24 L. n. 241/90) e, a sua volta, prevale sull'interessi dei terzi, anche qualora questi ultimi siano finalizzati alla tutela della riservatezza (in questo senso Consiglio di Stato n.783/2011). Anche questo Tribunale ha avuto modo di precisare che l'interesse ad acquisire conoscenza di provvedimenti utili, a proseguire un ricorso, assume una valenza autonoma e non dipendente dalla sorte del processo principale (TAR Veneto n. 120/2014).

2.3 Si consideri, ancora, come la domanda di accesso, se pure riferita ad una pluralità e genericità di atti, conservava comunque un carattere di complessiva omogeneità e non presentava profili di indeterminatezza, risultando sufficientemente specifica nel momento in cui si riferiva “*al contenuto e alle estensione ed alle prescrizioni dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta Musella*”.

2.4 Non sussistono, come sostenuto dall'Amministrazione resistente, i presupposti per un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, in applicazione di quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale “*la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della L. n. 241/1990) deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti e il diritto di accesso, purché non diretto a detto controllo generalizzato, può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (Cons. Stato Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 e T.a.r. Lazio - Roma, sez. I ter, n. 7050/2012)*”.

2.5 Al fine di respingere un'ulteriore argomentazione dell'Amministrazione resistente va rilevato come altrettanto recenti pronunce (Cons. Stato Sez. III, 28-11-2011, n. 6276) hanno sancito l'ammissibilità del diritto di accesso esperito e riferito ad atti endoprocedimentali in pendenza del relativo procedimento.

L'accoglimento del motivo sopra citato consente di assorbire l'ulteriore censura proposta.

3. In considerazione di quanto contenuto nell'istanza di accesso si ordina alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di consentire l'accesso ai procedimenti amministrativi già conclusi, o in corso, volti a consentire la modifica e/o la revisione al contenuto, all'estensione e alle altre prescrizioni dei provvedimenti di vincolo sulla tenuta Musella, e sui singoli beni immobili di proprietà sia dei ricorrenti quanto dei Sig. ri Stevanella e, ciò, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie disponendo l'accesso agli atti sopra precisati entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente dispositivo.

Si condanna le parti soccombenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che si liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre iva, cpa e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)